

Capitolo 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sommario

D) OVINI E CAPRINI
Contrattazione

» 25

D) OVINI E CAPRINI

Art. 25 – Contrattazione

La vendita degli ovini e dei caprini viene effettuata generalmente a peso vivo.
Le vendite si intendono sempre fatte a “fuoco e fiamma” e quindi senza garanzia.